

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore LISI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996**

---

Norme relative alla semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di adempimenti connessi alla loro attività

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge disciplina i procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto di persone giuridiche private, di autorizzazione all'acquisto di beni immobili di persone giuridiche private e di autorizzazione all'accettazione di donazioni ed eredità e al conseguimento di legati di persone giuridiche private, già contenuti nell'elenco n.4, allegato al testo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica».

Essa si ispira, ai sensi dell'articolo 2, comma 9 della stessa legge, a criteri di semplificazione e riduzione del numero dei procedimenti amministrativi.

Le norme contenute negli articoli 12, 16 e 17 del codice civile, collocate nel titolo II del libro primo, attribuiscono allo Stato una funzione di controllo sui corpi sociali intermedi. L'articolo 12 subordina l'acquisto della personalità giuridica di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato ad un provvedimento di riconoscimento dell'autorità governativa. Gli articoli 16 e 17, invece, sottopongono ad autorizzazione governativa alcuni atti degli enti dotati di personalità giuridica.

I procedimenti con cui sono adottati gli atti di riconoscimento e di autorizzazione, regolati dalle disposizioni di attuazione del codice civile e dal regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817 (recante disposizioni di attuazione della legge 5 giugno 1850, n. 1037), presentano una struttura notevolmente complessa e sono caratterizzati da un rilevante potere discrezionale esercitato dall'autorità amministrativa.

Tali circostanze sono alla base, in primo luogo, dei dubbi di legittimità costituzionale che investono l'attuale regime, sia sotto il profilo delle limitazioni a diritti di libertà garantiti dalle disposizioni della Costituzio-

ne, sia sotto il profilo della discriminazione, che l'attuale ordinamento conserva, tra organizzazioni senza fini di lucro e società commerciali.

Le stesse circostanze, peraltro, possono giustificare anche critiche alla disciplina legislativa vigente sotto il profilo della economicità dell'azione amministrativa: la maggior parte delle amministrazioni statali, infatti, è costretta ad investire ingenti risorse umane e finanziarie per lo svolgimento delle lunghe e complicate procedure che riguardano le persone giuridiche private.

La presente proposta muta radicalmente l'attuale assetto normativo.

La portata innovativa di essa può riassumersi in tre principali momenti.

Anzitutto, per quanto riguarda le modalità di attribuzione della personalità giuridica, l'attuale sistema di tipo «concessorio», in base al quale la soggettività è attribuita al singolo ente sulla base di una scelta discrezionale, viene ad essere sostituito con un sistema fondato sul principio «normativo», proprio di altri ordinamenti giuridici e caratterizzante, in Italia, l'acquisto della personalità giuridica da parte delle società per azioni: associazioni e fondazioni acquistano la personalità giuridica attraverso la semplice iscrizione in un registro, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge, svolta dall'autorità giudiziaria anziché da quella governativa.

In secondo luogo, anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto non sono più subordinate ad un controllo discrezionale dell'autorità governativa: il regime autorizzatorio viene ad essere sostituito con un procedimento analogo a quello previsto per l'acquisto della personalità giuridica, cioè con l'iscrizione nel registro, previa omologazione dell'autorità giudiziaria.

Infine, in relazione agli acquisti di beni immobili e a quelli a titolo gratuito, il con-

trollo pubblico non è più esercitato nella forma dell'autorizzazione governativa, ma attraverso una comunicazione all'autorità giudiziaria.

In ordine ai singoli articoli si osserva quanto segue.

L'articolo 1 disciplina l'acquisto della personalità giuridica. Il comma 1 stabilisce che la personalità giuridica si acquista attraverso l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, già previsto dall'attuale articolo 33 del codice civile. Il comma 2 obbliga il notaio che riceve l'atto costitutivo a depositarlo presso il tribunale, nel caso in cui ne facciano richiesta il fondatore, gli associati o coloro ai quali è affidata la presidenza o direzione dell'ente: la necessità di una tale richiesta è prevista per salvaguardare la possibilità di dar vita ad associazioni o fondazioni non riconosciute. Il comma 3 disciplina la fattispecie della fondazione testamentaria, prevista dall'articolo 14 del codice civile: il notaio intervenuto nella pubblicazione di testamenti in cui si dispongono fondazioni deve farne denuncia all'autorità giudiziaria, che nomina un amministratore provvisorio dei beni destinati alla fondazione; l'amministratore è tenuto alla redazione dello statuto da depositare, assieme al testamento, ai fini dell'iscrizione nel registro. Il comma 4 individua nel presidente del tribunale l'organo cui compete ordinare l'iscrizione nel registro e definisce il contenuto del giudizio di omologazione: quest'ultimo riguarda, oltre l'adempimento delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, da un lato, la possibilità e liceità dello scopo (controllo necessario a causa della «atipicità» delle finalità perseguite dagli enti senza scopo di lucro), e, dall'altro lato, l'adeguatezza del patrimonio per la

realizzazione dello scopo perseguito (controllo necessario a tutela del credito). Il comma 5, infine, introduce una forma di contraddittorio in relazione alla decisione del tribunale circa l'iscrizione nel registro.

L'articolo 2 assoggetta le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo ad un controllo che si svolge con le stesse forme e con gli stessi contenuti di quello previsto per l'acquisto della personalità giuridica.

L'articolo 3 disciplina gli acquisti di beni immobili e gli acquisti a titolo gratuito. Il comma 1 stabilisce che tali acquisti debbano essere comunicati all'autorità giudiziaria e che quest'ultima deve provvedere alla relativa annotazione nel registro. Il comma 2 attribuisce all'autorità giudiziaria il potere di sospendere l'efficacia dell'atto: il provvedimento di sospensione deve essere adottato entro il termine di trenta giorni e deve essere motivato.

Gli articoli 4 e 5 introducono alcune modificazioni all'attuale disciplina dei controlli sull'amministrazione delle associazioni e fondazioni, e, rispettivamente, dell'estinzione, trasformazione e devoluzione dei beni delle persone giuridiche, al fine di renderla coerente con il contenuto della presente proposta. In particolare, tali articoli procedono a trasferire alcune competenze dall'autorità governativa all'autorità giudiziaria.

L'articolo 6 disciplina le modalità di registrazione delle persone giuridiche e gli atti che devono iscriversi nel registro delle imprese.

L'articolo 7 individua le norme di legge che, dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni devono ritenersi abrogate.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Acquisto della personalità giuridica)*

1. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica al momento dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 33 del codice civile.

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo, su richiesta del fondatore, degli associati, o di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione dell'ente, deve depositarlo assieme allo statuto, ove sia stato già redatto, presso il tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale dell'ente.

3. Ai fini di cui al comma 1, il notaio intervenuto per la pubblicazione di testamenti in cui si dispongono fondazioni deve farne denuncia al tribunale del luogo dell'aperta successione; il tribunale nomina un amministratore dei beni destinati all'ente, che provvede alla redazione dello statuto da depositare, assieme al testamento, per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

4. Il presidente del tribunale ordina l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 33 del codice civile, previo giudizio di omologazione con cui accerta che siano state adempiute le condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito, che sia documentata la consistenza di un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo.

5. Il presidente del tribunale, qualora ravvisi ragioni ostative all'iscrizione nel registro, deve darne immediata comunicazione ai soggetti interessati, i quali, nel termine di quindici giorni, possono presentare memorie e documenti. Entro i successivi trenta giorni, il tribunale ordina l'iscrizione nel registro, oppure la nega con la specifica indicazione dei motivi.

## Art. 2.

*(Modificazioni dello statuto  
e dell'atto costitutivo)*

1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo degli enti che abbiano acquistato la personalità giuridica, sono soggette agli stessi controlli e allo stesso procedimento previsti dall'articolo 1 per l'acquisto della personalità giuridica.

## Art. 3.

*(Acquisto di immobili e accettazione  
di donazioni eredità e legali)*

1. Gli acquisti di beni immobili, le accettazioni di donazioni o eredità e il conseguimento di legati da parte delle persone giuridiche devono essere comunicati all'autorità giudiziaria, che ne ordina l'annotazione nel registro di cui all'articolo 33 del codice civile.

2. L'acquisto e l'accettazione hanno efficacia trascorsi trenta giorni dal momento della comunicazione. Entro tale termine, l'autorità giudiziaria può, con provvedimento motivato, sospendere l'efficacia dell'atto.

## Art. 4.

*(Norme in materia di controllo sull'amministrazione di associazioni e fondazioni)*

1. L'esecuzione delle deliberazioni delle associazioni non può essere sospesa dall'autorità governativa.

2. I compiti di controllo sull'amministrazione delle fondazioni di cui all'articolo 25 del codice civile sono esercitati dall'autorità giudiziaria.

3. Le azioni contro gli amministratori delle fondazioni, esercitate ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, del codice civile, non sono soggette ad autorizzazione dell'autorità governativa.

4. Il potere di disporre il coordinamento di attività o l'unificazione di amministrazio-

ni di più fondazioni, di cui all'articolo 26 del codice civile, è attribuito all'autorità giudiziaria.

Art. 5.

*(Norme in materia di estinzione, trasformazione e devoluzione di beni di associazioni e fondazioni)*

1. L'estinzione della persona giuridica è dichiarata, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, dall'autorità giudiziaria, che, compiuta la liquidazione del patrimonio, ordina la cancellazione della persona giuridica estinta dal registro di cui all'articolo 33.

2. Il potere di provvedere alla trasformazione delle fondazioni, previsto dall'articolo 28, primo comma, del codice civile, è attribuito all'autorità giudiziaria.

3. I compiti relativi alla devoluzione dei beni della persona giuridica, previsti dall'articolo 31, secondo comma, e dall'articolo 32 del codice civile, sono esercitati dall'autorità giudiziaria.

Art. 6.

*(Iscrizioni nel registro delle persone giuridiche)*

1. Nel registro delle persone giuridiche, di cui all'articolo 33 del codice civile, devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

2. Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liqui-

datori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Art. 7.

*(Abrogazioni di norme)*

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997. A decorrere dalla data stessa, sono abrogate le seguenti norme: articoli 12, 16, terzo comma, 17, 23, quarto comma, 27, terzo comma, 33, dal secondo al quarto comma, e 34 del codice civile; gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, quarto comma, 25, 27 e 28 delle disposizioni di attuazione del codice civile; la legge 5 giugno 1850, n. 1037; il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.

